Sent. n. 486/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott.ssa Alessandra Sanguigni Presidente

Dott. Pasquale Fava Consigliere

Dott. Giuseppe Di Benedetto Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 80309 del registro di segreteria, sui conti giudiziali dell'Ente Regionale Riserva naturale dei monti Navegna e Cervia (RI):

- Conto n. 42735, conto economo, esercizio 01.01.2005 – 31.12.2005, depositato il 16.04.2019;
- Conto n. 60420, conto economo, esercizio 01.01.2007– 31.12.2007, depositato il 26.09. 2019;
- Conto n. 42739, conto economo, esercizio 01.01.2008 – 31.12.2008, depositato il 16.04.2019;

- Conto n. 42740, conto economo, esercizio 01.01.2009 – 31.12.2009, depositato il 16.04.2019;
- Conto n. 42741, conto economo, esercizio 01.01.2010 – 31.12.2010, depositato il 16.04.2019;
- Conto n. 42742, conto economo, esercizio 01.01.2011 – 31.12.2011, depositato il 16.04.2019;
- Conto n. 42743, conto economo, esercizio 01.01.2012 – 31.12.2012, depositato il 16.04.2019;
- Conto n. 60421, conto economo, esercizio 01.01.2013 – 31.12.2013, depositato il 26.09.2019;
- Conto n. 42744, conto economo, esercizio 01.01.2014 – 31.12.2014, depositato il 16.04.2019.

nei confronti

dell'economo Vincenzo Carloni agente contabile incaricato dall'Ente Riserva Naturale Monti Navagna e Cervia per le gestioni economali di cui ai conti giudiziali in oggetto;

Vista la relazione n. 53/2024 del magistrato istruttore e l'avviso reso ai sensi dell'articolo

147 comma 2 e 148 comma 3 c.g.c dalla Procura regionale il 30 luglio 2024;

Visti tutti gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi nella pubblica udienza del 19 settembre 2024, con l'assistenza del Segretario di udienza Dott.ssa Alessandra Giannotti, il relatore Consigliere Giuseppe Di Benedetto, il Vice Proc. Gen. Dott.ssa Oriella Martorana in rappresentanza della Procura regionale attrice.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con relazione n. 53/2024, il magistrato relatore ha chiesto la fissazione di apposita udienza ai sensi dell'art. 147, comma 2, c.g.c., affinchè nel merito si proceda - ove ne ricorrano i presupposti

- alla declaratoria di irregolarità delle gestioni contabili ed alla condanna dell'agente contabile al riversamento del debito accertato, che, allo stato degli atti acquisiti in sede istruttoria, ammonta ad € 89.451,21 (debito risultante dai prospetti dei conti).

Nella relazione il magistrato ha rappresentato che a seguito di esposto del Direttore dell'ente dott. X X del 28 gennaio 2015 che riscontrava una "*non corretta gestione della cassa economale dell'ente ed un prelevamento diretto di somme a*

nome del dott. Carloni", la Procura Regionale, in data 9 maggio 2016, promuoveva istanza per la resa del conto per le gestioni economali relative alle annualità 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2014.

Con decreto del Presidente della Sezione Giurisdizionale del 30 maggio 2016 per il giudizio di resa dei conto in esame (giudizio n. 74717) era fissata udienza camerale il 23 febbraio 2017 nella quale era adottato il Decreto n. 2/2017 che ordinava al sig. Vincenzo Carloni di depositare entro 30 giorni dalla notifica del decreto, i conti giudiziali relativi alla gestione della cassa economale dell'Ente Riserva Naturale dei Monti Navegna e Cervia per gli anni dal 2005 al 2014 presso l'Ente medesimo, con avvertenza che, in mancanza, ai sensi dell'art. 141, comma 6, c.g.c., si sarebbe provveduto, con decreto immediatamente esecutivo, alla compilazione d'ufficio del conto, a spese dell'agente contabile, con riserva di determinare l'importo della sanzione pecuniaria.

Con decreto n. 9/2018 del 17 settembre 2018 adottato fuori udienza si ordinava al Direttore pro tempore della Riserva naturale Monti Navegna e Cervia di provvedere a spese dell'agente contabile,

entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, a trasmettere i conti giudiziali relativi alla gestione della cassa economale dell'Ente Riserva naturale Monti Navegna e Cervia - per gli anni 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014 – corredati da documentazione giustificativa a supporto delle poste contabili e muniti di visto di regolarità da parte del Responsabile del servizio finanziario dell'Ente o di nota di osservazioni a dimostrazione delle irregolarità riscontrate.

Con successiva nota del 21 dicembre 2018 il Direttore dell'ente, avendo constatato la perdurante inadempienza in ordine alla rendicontazione da parte dell'economo Carloni, procedeva ad elevare formale contestazione allo stesso, sollevandolo dall'incarico, e provvedendo contestualmente a chiedere alla dipendente sig.ra X X di effettuare tutte le verifiche.

Con nota n. 0000114 del 16 gennaio 2019 il Direttore dell'ente, ribadendo quanto esposto nei provvedimenti e nelle note di cui sopra riferiva di stare provvedendo a porre in essere tutta l'attività necessaria ed utile per la rendicontazione delle annualità dal 2005 al 2014.

Con successivo decreto n. 1/2019 tenuto conto

della necessità di un termine di proroga per la compilazione di conti, si ordinava al Direttore pro tempore della Riserva naturale Monti Navegna e Cervia di provvedere a spese dell'agente contabile, entro il 31 marzo 2019, alla trasmissione dei conti giudiziali per gli anni 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2014, corredati da documentazione giustificativa a supporto delle poste contabili e muniti di visto di regolarità da parte del Responsabile del servizio finanziario o di nota di osservazioni a dimostrazione delle irregolarità riscontrate. Si disponeva altresì che, in caso di omesso adempimento da parte dell'Ente Riserva naturale Monti Navegna e Cervia a quanto prescritto, il Prefetto della provincia di Rieti, nominato quale Commissario ad acta, avrebbe dovuto provvedere all'espletamento degli adempimenti con oneri a carico dell'ente.

Con nota dell'8 aprile 2019 l'ente ha affidato ad un professionista esterno (dott. X X) l'attività di compilazione della corretta rendicontazione delle gestioni in discorso. Quest'ultimo ha eseguito l'incarico

con esiti confluiti nella relazione del 15

aprile 2019, nella quale il contabile evidenzia i documenti relativi alle spese sostenute, indicando per ciascuna annualità le spese documentate, e quindi ritenute giustificate, e quelle prive di supporto informativo.

In attuazione del decreto 1/2019 il Responsabile del Servizio finanziario dell'ente dott. X X, con nota del 19 aprile 2019, trasmetteva le tabelle relative alla rendicontazione della gestione della cassa economale per gli anni 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2014.

Nella stessa nota dichiarava che per nessuna annualità era stato possibile apporre il visto di regolarità poiché "solo in piccola parte la spesa riportata appare correttamente giustificata".

Con successivo deposito tramite il sistema DAeD del 21 maggio 2019 venivano depositate le tabelle stipendiali percepite dal dott. Carloni.

Con decreto n. 5/2019, premesso che "la successiva documentazione (omissis) presentata con note del 18 aprile 2019 e del 21 maggio 2019; considerato che con le presenti note risultano presentati i conti giudiziali (omissis) corredati da adeguata documentazione

(omissis).”, veniva condannato il contabile sig. Carloni al pagamento della somma di € 5.000,00 ed alla refusione delle spese sostenute per la compilazione d’ufficio dei suddetti conti in misura di € 5.000,00.

Con PEC del 25 giugno 2019 il dott. X X comunicava di ritenere doversi procedere all’esame anche delle annualità 2006, 2007 e 2013, per le quali affermava di aver già depositato la relativa rendicontazione in quanto la richiesta fatta dal collegio dei revisori era relativa a tutte le annualità dal 2005 al 2014 e lo stesso riteneva, stante le numerose situazioni anomale riscontrate nella gestione economale, che anche le annualità 2006 , 2007 e 2013 dovessero essere analizzate e controllate. Faceva altresì presente di dover procedere alla trasmissione di documentazione dalla propria PEC personale stante” il grave clima negativo in tutto l’ente”.

Il giudice designato ha poi evidenziato che dalle verifiche svolte è emerso che i conti non risultano idonei – per forma e contenuto - a rappresentare i risultati della gestione contabile; essi, infatti, non sono stati

parificati e sono caratterizzati da una serie di inadempienze formali e sostanziali, che messe in luce anche dal revisore esterno incaricato, possono essere così sintetizzate:

- nessuno dei conti esaminati risulta munito di parifica;
- non è stato prodotto, neanche in formato cartaceo, il conto giudiziale relativo all'annualità 2006;
- i conti giudiziali, tutti vistati dal revisore esterno, come sopra nominato, sono redatti sulla base del mod 23 D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, ma non riportano gli anticipi di cassa ad inizio esercizio ed eventuali saldi finali, né l'indicazione di versamenti in tesoreria;
- non vengono prodotte le richieste di spesa dell'economo e le relative autorizzazioni rilasciate allo stesso.
- solo per alcune spese vengono prodotti i relativi giustificativi (fatture, scontrini, distinte postali etc.);
- alcune determine, pur indicate come facenti parte del conto di una specifica annualità, riportano un data che non corrispondente all'annualità del conto nelle quali sono

inserite;

- numerosi mandati di pagamento presentano una causale generica di spesa "Rimborso spese economali";
- per alcune annualità emergono incongruenze tra le tipologie di spesa indicate nelle determine di impegno/autorizzazione e quelle indicate nei relativi mandati emessi.

Il giudice designato nella sua relazione ha poi riportato le risultanze istruttorie a seguito dell'esame di tutta la documentale contabile trasmessa dall'ente in formato cartaceo, per ciascun conto giudiziale come ricompilato.

In particolare e in estrema sintesi:

- Conto n. 42735 - Esercizio 2005 -spese non giustificate € 2.494,85;
- Conto n. 60420 - Esercizio 2007 - spese non giustificate € 3.958,93;
- Conto n. 42739 - Esercizio 2008 – spese non giustificate € 4.399,99;
- Conto n. 42740 - Esercizio 2009 – spese non giustificate € 7.989,69;
- Conto n. 42741 - Esercizio 2010 – spese non giustificate € 13.643,33;
- Conto n. 42742 - Esercizio 2011 – spese non

giustificate € 8.036,20;

- Conto 42743 - Esercizio 2012 – spese non giustificate € 18.294,25;
- Conto 60421 - Esercizio 2013 – spese non giustificate € 26.248,92;
- Conto n. 42744 - Esercizio 2014 – spese non giustificate € 4.385,05.

2. La Procura Regionale ha depositato il 30 luglio 2024 le proprie conclusioni rese ai sensi dell'articolo 147 comma 2 e 148 comma 3, con le quali ha evidenziato come dalle verifiche svolte è emerso che i conti non risultano idonei – per forma e contenuto - a rappresentare i risultati della gestione contabile, in quanto parificati e caratterizzati da una serie di inadempienze formali e sostanziali. In particolare l'organo requirente ha concluso:

- in via preliminare, dichiarare la complessiva irregolarità della gestione contabile all'esame;
- nel merito, condannare l'agente contabile al riversamento del debito accertato, che, allo stato degli atti acquisiti in sede istruttoria, ammonta a complessivi € 89.451,21, con riserva di ogni eventuale

modificazione o integrazione.

3. L'agente contabile Vincenzo Carloni incaricato dall'Ente Riserva Naturale Monti Navagna e Cervia per le gestioni economali di cui ai conti giudiziali in oggetto, al quale è stata notificata dall'Amministrazione la relazione di irregolarità, corredata di documentazione, e del decreto di fissazione udienza, non si è costituito in giudizio.

4. Nel corso dell'udienza pubblica odierna, sentiti gli interventi delle parti e le loro repliche, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla regolarità dei conti n. 42735, n. 60420, n. 42739, n. 42740, n. 42741, n. 42742, n. 42743, n. 60421 e n. 42744,relativi alle annualità gli esercizi finanziari 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 e in ordine alla responsabilità dell'economo Vincenzo Carloni agente contabile incaricato dall'Ente Riserva Naturale Monti Navagna e Cervia per le gestioni economali di cui ai conti giudiziali richiamati.

2. In via pregiudiziale, va dichiarata la contumacia dell'agente contabile Vincenzo Carloni al quale risultano regolarmente notificati, da parte dell'Amministrazione, così come prevede l'articolo 147, comma 4, c.g.c., il decreto di fissazione d'udienza e la relazione del giudice designato all'esame del conto.

3. Nel merito, il Collegio rileva che dal complessivo esame della documentazione acquisita al fascicolo emerge il mancato riversamento della somma di € 89.451,21, per il quale non risulta fornita alcuna giustificazione, anche in ragione della contumacia dell'agente contabile.

I conti devono, pertanto, essere dichiarati irregolari e non possono essere ammessi a discarico.

Alla non ammissione a discarico consegue la condanna dell'agente contabile per l'importo di € 89.451,21, oltre interessi legali a decorrere dalla scadenza del termine di riversamento per ciascuna somma fino alla data di deposito della presente decisione.

Sulla somma così quantificata sono dovuti gli interessi nella misura del saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino

all’effettivo soddisfo.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a cura della Segreteria con separata nota (art. 31, comma 5, c.g.c.).

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la regione Lazio, definitivamente pronunciando, Dichiara la contumacia dell’agente contabile Vincenzo Carloni;

Dichiara l’irregolarità dei conti n. 42735, n. 60420, n. 42739, n. 42740, n. 42741, n. 42742, n. 42743, n. 60421, n. 42744;

Condanna l’agente contabile Vincenzo Carloni al pagamento in favore dell’Ente Riserva Naturale Monti Navagna e Cervia di € 89.451,21, oltre interessi legali nella misura indicata in parte motiva;

Condanna l’agente contabile Vincenzo Carloni, al pagamento delle spese di giudizio in favore dello Stato che si liquidano come da separata di nota di Segreteria.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 19 settembre 2024.

IL CONS. ESTENSORE IL PRESIDENTE

Giuseppe Di Benedetto Alessandra Sanguigni

f.to digitalmente f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 24 ottobre 2024

Il Dirigente

Luciana Troccoli

F.to digitalmente

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SEGRETERIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 202,47 (duecentodue/47).

Il Dirigente
Dott.ssa Luciana Troccoli
F. to digitalmente